

AVV. GIULIANO RIZZARDI
Via Camogne, 1 – 25074 IDRO (BS)
Tel. 0365 823162 – Fax 0365 839901
Via Vittorio Emanuele II, 60 – 25121 BRESCIA
Tel. 030 3772259 – Fax 030 2908848
PEC: giuliano.rizzardi@brescia.pecavvocati.it

PROF. AVV. GABRIELE LEONINI
Via Lungadige Capuleti, 1/a – 37122 VERONA
Tel. 0458033007 – Fax 0458008802
PEC: g.leonini@pec.iuscapuleti.it

T.A.R. VENETO -SEDE DI VENEZIA

Ricorso ex art. 40 C.P.A.

con istanza di misure cautelari collegiali

Proposto da:

- **BONA ANDREA** [C.F. BNO NDR 61L12 D530D], nato a Feltre (BL) il giorno 12 luglio 1961 ed ivi residente alla via Borgo Ruga n. 22
- **BORTOLUZZI ADOLFO** [C.F. BRT DLF 62M19 A757J], nato a Belluno il giorno 19 agosto 1962 e residente in Ponte nelle Alpi (BL) alla Frazione la Secca n. 14/e
- **BROCCON MORENO** [C.F. BRC MRN 75C03 D530F], nato a Feltre (BL) il giorno 03 marzo 1975 e residente in Cesiomaggiore (BL) alla via S. Leonardo n. 32
- **CASON DIEGO** [C.F. CSN DGI 54A25 I563G], nato a Sedico (BL) il giorno 25 gennaio 1954 e residente in Belluno alla via Fiammoi n. 134
- **DE BONA OSCAR** [C.F. DBN SCR 48T27 L422P], nato a Trichiana (BL) il giorno 27 dicembre 1948 ed ivi residente alla via Cavassico Superiore n. 5
- **DEL FAVERO STEFANO** [C.F. DLF SFN 51S14 L590P], nato a Valle di Cadore (BL) il giorno 14 novembre 1951 ed ivi residente alla via Pian del Val n. 16
- **LARESE FILON FRANCESCA** [C.F. LRS FNC 60P57 A501J], nata ad Auronzo di Cadore (BL) il giorno 17 settembre 1960 e residente in Lozzo di Cadore (BL) alla via Loreto n. 32
- **LEVIS ANGELO** [C.F. LVS NGL 73A22 A757N], nato a Belluno il giorno 22 gennaio 1973 e residente in Ponte nelle Alpi (BL) alla Frazione Vich n. 29/b

- **LIOTTA ALFONSO** [C.F. LTT LNS 75M24 D530B], nato a Feltre (BL) il giorno 24 agosto 1975 e residente in Pedavena (BL) alla via Trento n. 160
- **MAORET LIDIA** [C.F. MRT LDI 59S59 D530Z], nata a Feltre (BL) il giorno 19 novembre 1959 ed ivi residente alla via delle Marianne n. 5
- **MARMOLADA DANILO** [C.F. MRM DNL 69R02 A083K], nato ad Agordo (BL) il giorno 02 ottobre 1969 e residente in Falcade (BL) alla via Marmolada n. 132
- **MARTINI SILVANO** [C.F. MRT SVN 56B16 A757I], nato a Belluno il giorno 16 febbraio 1956 e residente a Auronzo di Cadore (BL) alla via Ospitale n. 4
- **NADALET GIANFRANCO** [C.F. NDL GFR 60M24 A757Q], nato a Belluno il giorno 24 agosto 1960 ed ivi residente alla via Orzes n. 25
- **PACHNER MASSIMILIANO** [C.F. PCH MSM 50H18 I421X], nato a Sappada (BL) il giorno 18 giugno 1950 ed ivi residente alla via Borgata Cima n. 102
- **PETTAZZI TOMASO** [C.F. PTT TMS 50H01 A757E], nato a Belluno il giorno 01 giugno 1950 ed ivi residente alla via Agordo n. 363
- **PIAZZA MARINELLA** [C.F. PZZ MNL 57S41 L590I], nata a Valle di Cadore (BL) il giorno 01 novembre 1957 ed ivi residente alla via Pian de Val n. 16
- **PRADE ANTONIO** [C.F. PRD NTN 59L30A757G], nato a Belluno il 30 luglio 1959 ed ivi residente alla via Mier n. 132
- **REOLON SERGIO** [C.F. RLN SRG 51E22 Z614V], nato in

Venezuela il giorno 22 maggio 1951 e residente in Belluno alla via Fiammoi n. 112

- **VELLO DIEGO** [C.F. VLL DGI 88D07 D530S], nato a Feltre (BL) il giorno 07 aprile 1988 e residente in Lentiai (BL) alla via Monte Garda n. 81

in proprio, quali cittadini elettori della Provincia di Belluno (doc. 1), e/o in nome e per conto della Provincia di Belluno, quali sostituti processuali ai fini esercizio dell'azione popolare prevista ex art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in avanti T.U.E.L.), tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce del presente atto, anche in via tra loro disgiunta, dal prof. avv. Gabriele Leondini [C.F. LND GRL 64P17 L781V] del Foro di Verona e dall'avv. Giuliano Rizzardi [C.F. RZZ GLN 70E04 D940N] del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Gianna Chemello [C.F. CHM GNN 52P54 A501K] del Foro di Venezia, in Venezia, S. Marco 3829, Campo Sant'Angelo (tel. 0365 823162 – Fax 0365 839901 – PEC: giuliano.rizzardi@brescia.pecavvocati.it).

-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63;

e

PREFETTURA DI BELLUNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63;

- resistenti-

nonché nei confronti della

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63

-controinteressata-

**nonché, per la necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 9,
comma 2, T.U.E.L., nei confronti della**

PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con sede in Belluno, alla via S. Andrea, n. 5

-cointeressata necessaria-

nonché, solo per avviso, nei confronti del

- **COMITATO “BELLUNO AUTONOMA DOLIMITI REGIONE”**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Moreno Broccon, con sede in Cesiomaggiore (BL), alla via Grei n. 22;
- **COMUNE DI AURONZO DI CADORE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Auronzo di Cadore (BL), alla via Roma, n. 24;
- **COMUNE DI BELLUNO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Belluno, alla Piazza Duomo, n. 1;
- **COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cencenighe Agordino (BL), alla via XX Settembre, n. 19;
- **COMUNE DI CESIOMAGGIORE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cesiomaggiore (BL), alla Piazza Mercato, n. 2;
- **COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), al Corso Italia, n.

33;

- **COMUNE DI FALCADE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Falcade (BL), alla Piazza Municipio n. 1;
- **COMUNE DI FELTRE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Feltre, alla Piazzetta delle Biade, n. 1;
- **COMUNE DI LAMON**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Lamon (BL), alla Piazza III Novembre, n. 16;
- **COMUNE DI PIEVE DI CADORE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pieve di Cadore (BL), alla Piazza Municipio, n. 18;
- **COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Rivamonte Agordino (BL), alla via Roma, n. 1;
- **COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in San Gregorio nelle Alpi (BL), alla Piazza del Municipio, n. 1;
- **COMUNE DI SOVERZENE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Soverzene (BL), alla via Val Gallina, n. 5;
- **COMUNE DI TAMBRE**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Tambre (BL), alla Piazza 11 Gennaio 1945, n. 1;

-cointeressati non necessari-

per

l'annullamento in parte qua, previa sospensiva e previa remissione degli atti alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale in appresso meglio dedotta, del Decreto del Ministro degli Interni 24 febbraio 2012 e del Decreto del Prefetto della Provincia di Belluno 05 marzo 2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, omettono di indire la consultazione

per l'elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali (doc. nn. 2 e 3)

— °° —

F A T T O

1. Premessa

La Provincia di Belluno è costituita da sessantanove comuni, ha un popolazione di 213.474 abitanti, di cui 58.880 di questi appartengono a gruppi di minoranze linguistiche dell'area ladina e dell'area sappadina, e si sviluppa su un territorio di 3.677,86 KM, intermontano e transfrontaliero, rappresentato dalla porzione orientale e meridionale delle Dolomiti.

In ragione delle suddette specificità territoriali ed etniche, il nuovo Statuto della Regione Veneto, approvato in via definitiva con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, riconosce, all'art. 15, comma 5, condizioni e forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, ciò mediante il conferimento di specifiche competenze: “...in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo.”

Questo importante riconoscimento è stato il frutto di una battaglia “autonomista” ideale e spontanea, portata avanti con determinazione negli ultimi due anni dal *Comitato “Belluno Autonoma Dolomiti Regione”*, regolarmente costituito (doc. 4) tra le persone odierni ricorrenti, e motivata da un crescente squilibrio di politiche attive di sviluppo a scapito del territorio montano bellunese, segnato da un progressivo declino per spopolamento e per depauperamento di risorse, sociali e economiche,

ambientali e territoriali, pubbliche e private, con rischi di tenuta del tessuto individuale, familiare, comunitario, produttivo e istituzionale e quindi del sistema della coesione sociale e del significato di identità storica e culturale a esso sotteso e presupposto.

Per quanto sopra, i ricorrenti riponevano dunque molte aspettative sul rinnovo elettorale dell'ente provinciale, proprio per dare concreta attuazione “alle forme e condizioni particolari di autonomia” ora direttamente riconosciute dalla Statuto Regionale Veneto, avuto in particolare riguardo all'attivazione di interventi di contrasto, riequilibrio e rilancio del territorio e della comunità bellunese, implementando le risorse necessarie.

— °°° —

2. Le nuove disposizioni sulle Province recate dall'art. 23, commi 14-21, D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 –Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Salva Italia)

La Provincia di Belluno, pur avendo rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni elettorali del 06 e 07 giugno 2009, è stata invero sciolta, su proposta del Ministero dell'Interno, con Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2011, a seguito della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente approvata, giusta delibera n. 46 del 28 ottobre 2011, con il voto favorevole di quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, e quindi per avveramento della specifica causa di scioglimento della rappresentanza prevista e disciplinata dall'art. 52, comma 2, T.U.E.L.

Conseguentemente è ora gestita in regime provvisorio ex art. 141 T.U.E.L. dal Commissario straordinario nominato nella persona del dott. Vittorio Capocelli, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio

provinciale, alla Giunta e al Presidente, ciò “fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge”

In effetti, in condizioni prevedibili normali, per quanto previsto dalla L. 07 giugno 1991, n. 182 –*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*, che ha introdotto il “turno annuale ordinario” per le elezioni degli enti locali, la Provincia di Belluno avrebbe dovuto essere rinnovata, nei suoi organi elettivi fondamentali, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno del 2012.

Così però non è avvenuto causa l’introduzione, in via d’urgenza, del cosiddetto decreto “Salva Italia”, che ha inciso profondamente l’assetto e l’ordinamento delle Province, con l’intento di ottenere anche da questo intervento, rubricato sub capo III “*Riduzioni di spesa. Costi degli apparati*”, le risorse necessarie per consolidare i conti pubblici e fronteggiare la crisi speculativa internazionale abbattutasi per la forte esposizione del debito sovrano dello Stato italiano.

Come noto, il decreto “Salva Italia” degrada le Province in enti di secondo grado privandole non solo della loro fondamentale funzione di rappresentanza politica degli interessi generali della rispettive comunità provinciali di appartenenza, ma anche di ogni ulteriore funzione propria e/o ad esse conferita in base alle legislazione statale e regionale vigente, il tutto: (1) con la previsione di un termine fino al 31 dicembre 2012 per l’emanazione della legge attuativa volta a disciplinare le modalità di elezione dei nuovi organi di governo (Consiglio e Presidente, il primo composto da dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia ed il secondo eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti) e per il trasferimento, da parte di Regioni e Stato nell’ambito dei rispettivi atti legislativi, di compiti amministrativi,

risorse umane, strumentali e finanziarie di spettanza delle Province ai Comuni ovvero alla Regione, nonché (2) con l'ulteriore previsione di una disposizione transitoria (comma 20) che precluda agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 la possibilità di usufruire di nuove consultazioni elettorali a legislazione elettorale invariata, prevedendo per essi la gestione commissariale straordinaria ex art. 141 T.U.E.L. fino al 31 marzo 2013, di contro agli stessi organi provinciali che dovranno essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 i quali resteranno in carico fino alla loro scadenza naturale.

—^{ooo}—

3) Oggetto del contendere

Per quanto sopra, la Provincia di Belluno è dunque destinata a rimanere sottoposta al regime della gestione straordinaria fino al 31 marzo 2013 per poi essere, laddove medio tempore venga emanata la legge di attuazione elettorale, rinnovata nel quadro delle nuove disposizioni.

In situazione analoghe verranno a trovarsi, per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, le Province di Genova, La Spezia, Como, Ancona, seppur per cause diverse, essendo sopraggiunta per le suddette Province la scadenza naturale del mandato elettorale.

Non a caso, il Ministro dell'Interno ha fissato, con proprio decreto in data 24 febbraio 2012 (doc. 2), la data delle consultazioni elettorali solo per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e circoscrizionali, ciò nei giorni di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012 e nei giorni di domenica 20 maggio e lunedì 21 maggio 2012 per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, e non anche per il rinnovo degli organi elettivi provinciali dando appunto atto, nella parte narrativa del citato provvedimento, che le nuove disposizioni recate dal decreto “Salva

Italia” non ne prevedono più “un sistema di elezione diretta”.

In ottemperanza a quanto previsto dai livelli superiori, il Prefetto della Provincia di Belluno, procedeva con proprio decreto in data 05 marzo 2012, prot. n. 3597/AR/S.E., a convocare i comizi per la elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni della Provincia di Belluno di Auronzo di Cadore, Belluno, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Cortina D’Ampezzo, Falcade, Feltre, Lamon, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, San Gregorio Nelle Alpi, Soverzene, Tambre, e non anche il comizio per l’elezione diretta del Presidente della Provincia di Belluno nonché per il rinnovo del relativo Consiglio Provinciale.

Ciò premesso, è interesse dei ricorrenti, come sopra difesi e rappresentati, in proprio, quali semplici cittadini elettori della Provincia di Belluno, nonché in nome e per conto della stessa Provincia di Belluno, mediante l’esercizio dell’azione popolare prevista dall’art. 9 T.U.E.L., impugnare i suddetti provvedimenti essendo gli stessi invalidi nella parte in cui hanno rispettivamente omesso di indire l’elezione diretta degli organi di governo provinciali e di convocarne i relativi comizi elettorali, ciò per le ragioni tutte che verranno appresso meglio dedotte e specificate.

— o o o —

DIRITTO

4. In rito: sulla legittimazione e interesse all’impugnativa

Costituisce *ius receptum*, anche per come meglio si dirà oltre, l’assunto secondo il quale anche il principio autonomista concorre a realizzare il principio democratico che informa, nel suo complesso, l’ordinamento repubblicano.

Nello specifico, secondo quanto previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 2002 n. 106, l’art. 1, nello stabilire che la sovranità

appartiene al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendosi, posto che *“le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l'intelaiatura costituzionale”* assumendo *“una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie locali”*.

Per quanto sopra il principio di autonomia locale, si connota dunque per l'intrinseca valenza politica e giuridica da riconoscere al valore della partecipazione dei singoli cittadini, sia nell'esercizio dei diritti di elettorato passivo che nell'esercizio del diritto di elettorato attivo, nella gestione delle vita pubblica delle comunità territoriali locali.

Per altro verso, la valenza di questo obiettivo significato, oltre che emergere alla stregua dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, recati dagli articoli 1 e 5, è stata recentemente ripresa e ribadita dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata da 45 Paesi e di cui è stata data esecuzione in Italia con L. 30 dicembre 1989 n. 439, nell'ottica di una stringente salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito delle autonomie locali, ove si pone mente, nella formulazione del preambolo, alla consapevolezza *“del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo all'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento”* e che *“ciò presuppone l'esistenza di collettività locali dotati di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali”* .

Ed ancora, sotto altro profilo, “il principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” viene ora posta a fondamento della prerogativa del diritto di accesso del singolo Consigliere comunale e/o provinciale ai fini dell’esercizio del suo mandato elettivo (Cons. di Stato, 29 agosto 2011 n. 4829), oltre che ottenere esplicitazione, quale vero e proprio diritto di autodeterminazione delle singole realtà locali, avuto riguardo alla materia delle migrazioni territoriali verso altri Comuni e/o Province (cfr., Corte Cost. 10 novembre 2004 n. 334).

La partecipazione alle scelte fondamentali per la vita della comunità territoriale di appartenenza, mediante l’elezione degli organi di governo rappresentativi di tale comunità, sia a livello nazionale, sia a livello locale, nell’ambito degli ordinamenti particolari nei quali, ai sensi dell’art. 114 Cost., si articola l’ordinamento generale della Repubblica, costituisce non solo principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, ma anche diritto proprio di ciascun singolo appartenente alla comunità. La soppressione del carattere elettivo degli organi di governo delle Province, stabilita dall’art. 23 del d.l. n. 201, lede, dunque, irrimediabilmente un interesse proprio di ciascun singolo appartenente alla comunità provinciale interessata, il quale si vede, in tal modo, privato della possibilità di concorrere a designare, con il proprio voto, i componenti degli organi a cui compete la determinazione dell’indirizzo politico – amministrativo del relativo ente esponenziale. I ricorrenti, in quanto cittadini elettori della Provincia di Belluno, devono, quindi, ritenersi titolari, *uti singuli*, di un interesse proprio diretto e personale a concorrere all’elezione degli organi di governo della Provincia, che li legittima, pertanto, a impugnare i provvedimenti gravati con il presente ricorso.

Tale interesse appare tanto più sussistente nel caso di specie, se si

considera la concreta esperienza di cittadinanza attiva vissuta dai ricorrenti nel portare avanti, tramite un apposito comitato costituito ad hoc, la battaglia per ampliare e rafforzare l'autonomia della Provincia di Belluno, fortunatamente conclusasi con esito favorevole alla luce del riconoscimento delle particolari forme di autonomia ora previste dall'art. 15, comma 5, del nuovo Statuto della Regione Veneto.

Gli stessi ricorrenti, in quanto cittadini elettori, vedono ora definitivamente pregiudicata questa *chance* di cambiamento a causa del decreto Salva Italia che, come sopra esaminato, ha inferto un colpo irreversibile all'autonomia amministrativa, funzionale, organizzativa e finanziaria delle Province, tanto che non vi è chi non veda in esso “*un'operazione surrettizia*”, posto che “*non sopprime formalmente le Province, ma di fatto sostanzialmente le svuota delle loro natura costituzionale*” (in termini: Valerio Onida, già Presidente della Corte Costituzionale, *Le Province diventano fantasmi*, *Il Sole 24 ore* 22 gennaio 2012, pag. 22).

Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa più recente (cfr., Cons. di Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011 n. 3; Cons. di Stato Ad. Pl. 07 aprile 2011 n. 4; Cons. di Stato sez. VI 16 febbraio 2011 n. 983; TAR Napoli Campania sez. V, 03 marzo 2011 n. 130), pare dunque sussistere in capo agli stessi ricorrenti un interesse sostanziale ad impugnare i provvedimenti gravati con il presente ricorso, posto che dal loro annullamento, nel punto in cui non è prevista la consultazione elettorale diretta per il livello di governo provinciale, si produrrebbe l'utilità di ritornare ad un modello di piena partecipazione alla vita democratica della collettività provinciale bellunese, con la ulteriore concreta possibilità di dare impulso e attuazione al disegno riformatore da essi intrapreso di

ampliamento dei compiti amministrativi della Provincia di Belluno e di dotazione di nuove risorse finanziarie e strumentali per il rilancio e lo sviluppo del suo territorio.

D'altra parte, laddove non fosse in ciò ravvisata una specifica posizione giuridica differenziata rispetto all'atto impugnato, va da sé che nulla potrebbe essere loro obiettato in punto di legittimazione e di interesse a ricorrere in nome e per conto della Provincia di Belluno, ciò mediante l'esercizio dell'azione popolare espressamente prevista dall'art. 9 T.U.E.L.

E' noto infatti che l'azione prevista dal menzionata disposizione costituisce un'azione popolare di tipo eccezionale nel sistema, da considerarsi suppletiva o sostitutiva essendo ancorata al presupposto dell'inerzia dell'ente, provinciale e/o comunale, che resta titolare della situazione sostanziale sottesa all'iniziativa giudiziaria (cfr., fra le tante, TAR Latina Lazio, sez. I, 20 aprile 2009 n. 352; T.A.R Palermo Sicilia sez. III, 04 giugno 2008 n. 742; T.A.R. Salerno Campania sez. II, 24 ottobre 2005n. 1984), tenuto conto che la suddetta azione può anche riguardare la difesa di interessi generali della collettività (cfr., in termini, T.A.R. Venezia Veneto, sez. III, 27 maggio 2004, n. 1728).

Sul punto occorre rammentare che l'art. 11 della Carta Europea delle Autonomie Locali, che sul piano del diritto internazionale deve considerarsi un atto dal contenuto complessivamente precettivo, prevede la tutela legale a favore dell'autonomia locale, nel senso che *"..le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna"*.

Nelle specifico, la stessa giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato il principio (cfr., fra le tante, T.A.R. Roma Lazio

sez. I, 08 marzo 2011 n. 2088) che “*la Provincia è l’ente esponenziale della comunità stanziata sul relativo territorio, per cui è senz’altro legittimata ad impugnare in sede giurisprudenziale gli atti che incidono sul territorio, sue prerogative e funzioni, e, quindi, sulla comunità su di essa stanziata, in modo ritenuto illegittimamente pregiudizievole*”.

E’ appena il caso di aggiungere che pende avanti a questo Tribunale analogo ricorso promosso dalla Provincia di Vicenza contro gli atti lesivi quivi impugnati ed emanati in modo illegittimo in esecuzione del decreto Salva Italia.

— °°° —

5. In rito: sulla competenza territoriale del TAR adito

Sul punto va detto che il provvedimento ministeriale quivi gravato è impugnato unitamente al provvedimento prefettizio, di talché, nel combinato da essi stesso disposto per connessione qualificata emergente da un nesso consequenziale necessario, gli effetti lesivi diretti vengono in concreto ad essere circoscritti nel territorio bellunese, cioè in un ambito regionale in cui ha sede il Tribunale adito, posto che alla Provincia di Belluno è preclusa la rinnovazione elettorale diretta dei propri organi di governo.

Il decreto ministeriale deve, d’altra parte, considerarsi atto plurimo scindibile in una pluralità di atti distinti, ciascuno relativo al singolo ente territoriale delle cui elezioni si tratta. Con il ricorso, è impugnato solo l’atto con il quale si esclude l’indizione delle elezioni per la Provincia di Belluno, che costituisce atto distinto e autonomo da quelli riguardanti le elezioni degli altri enti territoriali, e solo su tale atto l’eventuale annullamento è destinato a incidere. Trattandosi di atto con effetti limitati al territorio della Provincia di Belluno, la competenza a statuire sulla sua legittimità spetta, pertanto, a codesto Tribunale amministrativo.

Per altro verso, è comunemente noto il principio secondo il quale “ai sensi dell’art. 13, comma 1, C.P.A. la competenza territoriale del Tar, nella cui circoscrizione ha sede l’organo periferico da cui è stato emanato l’atto di cui si contesta la legittimità, sussiste indipendentemente dall’efficacia infraregionale o ultraregionale dell’atto stesso” (nei termini: Cons. di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2010 n. 9274; Cons. di Stato sez. VI 16 novembre 2010 n. 420).

Per quanto sopra, non pare residuo dubbi sulla competenza territoriale del Tribunale adito a conoscere del rapporto sostanziale sotteso alla presenta controversia.

— °°° —

6. Nel merito: invalidità degli atti gravati per illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 15, 16, 17 e 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Come risulta dalle premesse del D.M. 24 febbraio 2012, i provvedimenti impugnati hanno omesso di indire le elezioni degli organi di governo delle Province che, ai sensi della legge n. 182 del 1991, avrebbero dovuto avere luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, tra le quali la Provincia di Belluno, in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. n. 214 del 2011, che “*non prevede un sistema di elezione diretta degli organi di governo delle province alla scadenza naturale o anticipata del relativo mandato*”.

I commi 14 – 20 – *bis* di tale articolo hanno, infatti, ridefinito l’assetto complessivo delle Province nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello organizzativo, prevedendo, fra l’altro, che gli organi di governo della Provincia sono costituiti esclusivamente dal Consiglio e dal Presidente (comma 15), il primo “*composto da non più di*

dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia”, secondo modalità stabilite con legge dello Stato da approvare entro il 31 dicembre 2012 (comma 16), il secondo “eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti”, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge statale (comma 17).

Il comma 20, con norma transitoria, stabilisce, inoltre, che “agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all’elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17”.

La disciplina legislativa sulla base della quale i provvedimenti impugnati sono stati emanati appare, peraltro, costituzionalmente illegittima sotto molteplici profili, che di seguito distintamente si espongono, ciò a fortiori a seguito della forma particolare di autonomia ora riconosciuta alla Provincia Autonomo di Belluno dal nuovo Statuto regionale appena approvato.

A) Violazione artt. 1, 5 e 114 Cost. L’art. 5 Cost. stabilisce, come è noto, che *“la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;...adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia”*. L’art. 114, dopo le modifiche ad esso apportate dalla riforma del 2001, afferma, a sua volta, che *“la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*, aggiungendo che *“i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le*

Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

E' comunemente riconosciuto che l'art. 5, non a caso inserito tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, ha una portata che trascende la materia dei rapporti tra lo Stato e i minori enti territoriali, ponendosi come una norma sul modo di essere della Repubblica, che esprime il carattere composito dell'ordinamento repubblicano, il quale, pur rimanendo unitario, accoglie al suo interno minori ordinamenti territoriali, espressione della capacità di autogovernarsi delle minori collettività territoriali nelle quali si articola l'unica collettività nazionale, ed eleva tali ordinamenti a elementi costitutivi della Repubblica. Gli enti territoriali dai quali, secondo la formula dell'art. 114, è costituita la Repubblica non si configurano quali mere articolazioni periferiche e ausiliarie dell'amministrazione statale, come avveniva in epoca precostituzionale, ma quali enti esponenziali di comunità territoriali, esistenti nella realtà sociale prima e indipendentemente dal riconoscimento che ne fa l'ordinamento generale, e di tali comunità rappresentano e curano gli interessi mediante scelte relativamente indipendenti dagli indirizzi elaborati a livello centrale.

L'autonomia locale menzionata dall'art. 5 appare, in questa prospettiva, come attributo delle stesse comunità territoriali, e solo indirettamente e di riflesso dei rispettivi enti esponenziali, come, del resto, esattamente si esprime l'art. 3 del T.U.E.L., che qualifica come autonome *“le comunità locali ordinate in comuni e province”*, attribuendo a tali enti la funzione di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. Tale autonomia si risolve, secondo quanto è generalmente ammesso, nella possibilità, riconosciuta alle medesime collettività, di darsi un proprio indirizzo politico – amministrativo, anche

diverso da quello dello Stato, nel quale si riflettano gli orientamenti politici prevalenti in seno alla singola collettività, eventualmente difformi da quelli maggioritari in ambito nazionale.

L'autonomia locale, così configurata, non può non implicare, come attributo essenziale, il carattere direttamente rappresentativo del corpo elettorale dell'organizzazione di governo dell'ente territoriale, e, di conseguenza, l'elezione diretta da parte dello stesso corpo elettorale quanto meno del consiglio, che dell'ente rappresenta l'organo di indirizzo politico – amministrativo. E' evidente, infatti, che solo la diretta investitura popolare può garantire che tale organo rifletta puntualmente gli orientamenti della collettività locale e che, attraverso di esso, si realizzi, pertanto, quell'autoamministrazione della stessa collettività che dell'autonomia territoriale è elemento indefettibile.

L'esigenza che l'organizzazione di governo locale tragga la sua investitura dall'elezione diretta da parte del corpo elettorale risulta, del resto, tanto più evidente, se si considera lo stretto legame che intercorre tra l'autonomia delle collettività locali e il principio democratico e della sovranità popolare enunciato dall'art. 1 Cost. Come ha affermato la Corte costituzionale, *“le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi...si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali”*, a proposito delle quali *“risale alla Costituente la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all'affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare”*. I *“significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e Regioni”*

che sono stati introdotti dalla riforma del Titolo V “*non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana*”, potendosi, semmai, dire che “*il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare*” (cfr. Corte cost., 12 aprile 2002, n. 106).

E' significativo, d'altra parte, che la stessa Corte costituzionale, nell'affermare l'inammissibilità dell'istituzione, nel nostro ordinamento, di livelli di governo locale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione, abbia individuato “*l'elemento che deve togliere ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo*” dell'ente esponenziale di una data collettività territoriale proprio nell'elezione a suffragio universale e diretto dell'organo di governo dell'ente, “*che costituisce la forma più squisitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1 della Costituzione attribuisce al popolo*” (cfr. Corte cost., 6 maggio 1976, n. 107; Corte cost., 26 luglio 1988, n. 876). L'elezione indiretta dei componenti di tale organo da parte degli organi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ente renderebbe, invece, l'ente stesso una mera “*struttura operativa dei Comuni*”, non qualificabile come ente dotato di quell'autonomia politica che la Costituzione riserva agli enti territoriali menzionati nell'art. 114 (cfr. Corte cost., 26 luglio 1988, n. 876).

Le autonomie locali che la Costituzione riconosce e garantisce comprendono senza alcun dubbio anche le Province, che l'art. 114, al I

comma, menziona, accanto ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato, tra gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica, e, al II comma, espressamente qualifica, unitamente ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni, come “*enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*”. I diversi enti territoriali sono dalle citate norme costituzionali posti su un piano di equiordinazione, in quanto dotati della medesima dignità, quali enti parimenti costitutivi dell’ordinamento repubblicano, e tutti partecipi dei caratteri dell’autonomia, i cui principi sono direttamente fissati dalla Costituzione e vincolanti per il legislatore ordinario. Del tutto ingiustificata sarebbe, dunque, alla luce delle citate disposizioni, una disciplina che escludesse dalle garanzie costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali la Provincia, che, del resto, è costantemente equiparata agli altri enti territoriali, e, in particolare, ai Comuni, dalle norme che la Costituzione detta in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali (art. 117, II comma, lett. p), potestà regolamentare (art. 117, VI comma), riparto delle funzioni amministrative (art. 118), autonomia finanziaria (art. 119).

Le Province sono, in realtà, configurate dalla Costituzione, non diversamente dagli altri enti territoriali, quali enti esponenziali di comunità locali dotati di autonomia politica, carattere essenziale dei quali deve ritenersi, come si è detto, l’elezione a suffragio universale e diretto quanto meno dell’organo di indirizzo politico – amministrativo. Tale carattere, costituzionalmente necessario, non potrebbe, pertanto, in alcun modo essere soppresso dal legislatore ordinario, ed è stato, del resto, costantemente presente nell’ordinamento delle Province italiane fin da epoca precostituzionale, con la sola (e significativa) eccezione del periodo fascista.

Il carattere rappresentativo della Provincia appare, del resto, coerente con la complessiva disciplina del Titolo V della Costituzione, che fa delle Province enti dotati di propri statuti (art. 114) e di propria potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, VI comma), titolari di funzioni amministrative proprie, strettamente connaturate all'autonomia dell'ente e alle esigenze della relativa comunità, accanto a quelle ad esse conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 118), aventi autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che comporta, in particolare, la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per finanziarie integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119). La Corte costituzionale ha riconosciuto, in particolare, proprio con riferimento alle Province, l'esistenza di *“un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali sancito dall'art. 5 Cost.”* (cfr. Corte cost., 26 giugno 2007, n. 238; Corte cost., 17 luglio 2007, n. 286). Dell'autonomia riconosciuta alle Province dalla Costituzione sotto il profilo funzionale, la diretta rappresentatività degli organi di governo dell'ente costituisce complemento indispensabile al fine di garantire che i poteri e le funzioni attribuiti all'ente siano effettivamente indirizzati a soddisfare gli interessi della comunità locale che nell'ente stesso trova la propria espressione.

Se, alla luce delle considerazioni che precedono, si esamina la disciplina che l'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 detta in materia di organizzazione di governo delle Province, la sua difformità dai principi costituzionali appare del tutto evidente.

I commi 15, 16 e 17 di tale articolo non prevedono, come si è detto, alcun organo di governo delle Province direttamente eletto dal corpo

elettorale. Dei due organi di governo contemplati da dette disposizioni, il Consiglio e il Presidente, il primo è eletto, mediante elezioni di secondo grado, dai componenti degli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia, mentre il secondo è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Le modalità di elezione dei due organi sono demandate a una legge statale, che dovrebbe essere adottata entro il 31 dicembre 2012.

Per effetto di tali disposizioni, la Provincia, pur non essendo formalmente soppressa, viene, di fatto, radicalmente trasformata nella sua struttura, perdendo il carattere di ente autonomo di governo territoriale, rappresentativo della relativa comunità, e assumendo, invece, quello di organismo di emanazione dei Comuni compresi nel suo territorio, con una configurazione non dissimile da quella di enti, quali le unioni di Comuni o le comunità montane, privi della garanzia che la Costituzione accorda agli enti territoriali (cfr., per tutte, Corte cost., 24 luglio 2009, n. 237). A tale trasformazione della Provincia sotto il profilo organizzativo si accompagna, d'altra parte, un sostanziale svuotamento dell'ente sotto il profilo funzionale, dal momento che, ai sensi del comma 14 dell'art. 23, la Provincia, privata (in palese contrasto con l'art. 118 Cost.) di ogni funzione propria, dovrebbe conservare *“esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.

Va aggiunto, peraltro, che, in base alla disciplina di cui all'art. 23, comma 16, il carattere rappresentativo del Consiglio provinciale non potrebbe essere assicurato neppure indirettamente, per il tramite degli organi comunali chiamati a eleggerne i componenti. Il numero estremamente ridotto dei componenti (non più di dieci, indipendentemente dalle dimensioni territoriali e demografiche della Provincia) rende, infatti,

impossibile la rappresentanza, in seno al Consiglio stesso, di tutti i Comuni compresi nel territorio provinciale, specialmente nel caso delle Province di maggiori dimensioni.

La configurazione attribuita alla Provincia dall'art. 23 del d.l. n. 201 appare radicalmente in contrasto con i principi costituzionali, che disciplinano tale ente come ente dotato di autonomia politica e direttamente rappresentativo della rispettiva comunità e la distinguono, in tal modo, nettamente da altri tipi di enti locali che di tali caratteri sono privi. E manifestamente illegittima appare, in particolare, la normativa riguardante l'organizzazione di governo dell'ente, che ne fa completamente venir meno il carattere rappresentativo della comunità locale, che della predetta autonomia è elemento essenziale.

B) Violazione art. 117, I comma, Cost. e artt. 2 e 3 Carta europea delle autonomie locali. La configurazione che l'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 attribuisce all'organizzazione di governo delle Province appare, d'altra parte, in palese contrasto con i principi affermati, in materia, dalla Carta europea delle autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

L'art. 2 della Carta afferma, in particolare, che *“il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e, per quanto possibile, dalla Costituzione”*. L'art. 3, a sua volta, stabilisce, al comma 1, che *“per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a favore delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici”*, aggiungendo, al comma 2, che tale diritto *“è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in*

grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”.

Il contrasto tra la disciplina contenuta nell’art. 23 del d.l. n. 201 e le citate disposizioni appare palese. La mancata previsione, nell’organizzazione di governo delle Province, enti costituzionalmente garantiti come espressione delle rispettive collettività locali, di qualsiasi organo direttamente eletto dal corpo elettorale contraddice manifestamente i principi affermati dalla Carta europea, che espressamente richiede la presenza, negli enti locali autonomi, di almeno un organo eletto a suffragio universale e diretto.

E’ noto, a questo proposito, come, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dopo la riforma del Titolo V del 2001, le norme dei trattati internazionali costituiscano norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, essendo il legislatore ordinario, statale e regionale, tenuto a rispettare, ai sensi dell’art. 117, I comma, Cost., i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, anche di carattere pattizio (cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349). Il contrasto dell’art. 23 del d.l. n. 201 con le citate norme convenzionali determina, dunque, l’illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione dell’art. 117, I comma, Cost.

C) Violazione artt. 1, 3, 5 e 114 Cost. Non meno palese appare l’illegittimità della disciplina transitoria dettata dall’art. 23, comma 20, il quale prevede, come si è ricordato, che *“agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, mentre *“gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale”*. Decorsi i predetti termini, *“si procede all’elezione dei nuovi*

organi provinciali di cui ai commi 16 e 17'.

Il legislatore, in sostanza, nell'attesa che venga adottata la legge statale che disciplini le modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, ha precluso il rinnovo degli organi di governo delle Province che debbano essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, e, nell'impossibilità di applicare immediatamente la nuova disciplina sull'elezione degli organi, che necessita di una normativa legislativa di attuazione per quanto riguarda le specifiche modalità di elezione, ha previsto il commissariamento degli enti, applicando ad essi la normativa di cui all'art. 141 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Tale situazione è destinata, evidentemente, a protrarsi finché non entri in vigore la predetta legge statale attuativa, per la cui adozione è fissato il termine (evidentemente, ordinatorio) del 31 dicembre 2012. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano, invece, in carica fino alla scadenza naturale, né è precisato che cosa avvenga nell'ipotesi (tutt'altro che improbabile) in cui, alla scadenza medesima, la legge statale attuativa non fosse stata ancora approvata.

Per effetto della predetta disciplina transitoria, le Province i cui organi di governo debbano essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, tra le quali la Provincia di Belluno, vedono gravemente lesa l'autonomia loro riconosciuta dagli artt. 1, 5 e 114 Cost. Esse si troverebbero, infatti, prive di un'organizzazione autonoma e sottoposte ad amministrazione straordinaria da parte di un organo statale di nomina governativa per un periodo di tempo destinato a protrarsi, nella migliore delle ipotesi, per diversi mesi, ma che non può, in realtà, in alcun modo essere determinato con certezza, essendo il termine del 31 dicembre 2012, fissato per l'adozione della normativa di attuazione, chiaramente ordinatorio.

Il commissariamento è, d'altra parte, previsto dalla norma transitoria

in esame per ragioni del tutto estranee a quelle che giustificano l'adozione delle ordinarie misure di controllo sugli organi dell'ente locale e che, secondo l'art. 141 del testo unico sugli enti locali, riguardano casi di gravi e persistenti violazioni di legge da parte degli organi ordinari dell'ente, ovvero situazioni nelle quali detti organi non sono in grado di funzionare regolarmente. L'estensione della disciplina prevista dal citato art. 141 a una fattispecie del tutto estranea, nella quale in nessun modo sarebbe invocabile la *ratio* che sta alla base delle fattispecie legislativamente previste, non può non apparire manifestamente irragionevole e, pertanto, illegittima anche per violazione dell'art. 3 Cost.

Giova ricordare, a questo proposito, che la Corte costituzionale, con riferimento alla fattispecie del tutto particolare di scioglimento dei Consigli degli enti locali per infiltrazioni mafiose contemplata dall'art. 143 del testo unico, ha affermato che *“l'aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentatività degli organi di amministrazione”*, garantito, in sé, dall'art. 5 Cost., può *“temporaneamente cedere di fronte alla necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali”* (cfr. Corte cost., 19 marzo 1993, n. 103). La lesione dell'autonomia dell'ente che il provvedimento di scioglimento comporta non può, tuttavia, certamente giustificarsi in un'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sussista alcun pericolo per l'ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, né, più in generale, alcuna delle ulteriori ragioni che possono legittimarlo in base alla disciplina del testo unico, ma solo la ragione, di mera opportunità politica, di precludere il rinnovo degli organi di governo in base alla normativa precedente.

D) Violazione art. 3 Cost. L'intera disciplina che l'art. 23 detta per le Province appare, d'altra parte, illegittima per la sua manifesta

irragionevolezza, che ne determina il contrasto con l'art. 3 Cost.

Le ragioni che la relazione allegata al testo del decreto – legge adducono per giustificare la radicale riforma dell'ordinamento provinciale che il decreto stesso realizza sono di carattere esclusivamente economico, consistendo, in ultima analisi, nel risparmio di spesa che la riforma stessa consentirebbe, ad avviso del Governo, di realizzare. Ciò si desume, del resto, dalla stessa rubrica dell'art. 23, che parla, appunto, di “*Riduzioni di spesa. Costi degli apparati*”.

Per quanto riguarda, in particolare, il taglio dei cosiddetti “costi della politica”, al quale sembrerebbero da ricondurre gli interventi relativi agli organi di governo delle Province, esso dovrebbe consentire, secondo la relazione, di realizzare un risparmio di spesa stimato, sulla base, peraltro, di un calcolo meramente ipotetico, in 65 milioni di euro lordi. Sennonché, a parte il fatto che simili esigenze di carattere economico non potrebbero certo giustificare, di per sé, la violazione dell'autonomia che la Costituzione riconosce alle Province, la normativa in questione appare per più profili affetta da irragionevolezza, incongruità e contraddittorietà.

Va detto, in primo luogo, che lo stesso Governo si mostra estremamente dubbioso circa la possibilità di conseguire effettivamente gli obiettivi di risparmio di spesa enunciati nella citata relazione al decreto – legge, dal momento che, nella medesima relazione, si dichiara che “*il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame – 65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo*”. Ma l'impossibilità di conseguire un simile obiettivo appare certa, se si considera che i risparmi, meramente ipotizzati, che deriverebbero dalla riforma sono destinati a essere assorbiti dai costi che la riforma comporta per

l'istituzione e il funzionamento di una serie di strutture amministrative, di livello regionale o sovracomunale, necessarie per lo svolgimento delle funzioni attualmente espletate dalle Province, e, in particolare, delle unioni o organi di raccordo comunali previsti dal comma 21, nonché delle strutture che lo Stato o le Regioni dovrebbero costituire, ai sensi del comma 19, per assicurare il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della Provincia. Ove, poi, si consideri che buona parte delle funzioni oggi di competenza provinciale sono destinate, con ogni probabilità, a essere trasferite alle Regioni e che i dipendenti provinciali ad esse addetti finirebbero, di conseguenza, con il transitare nei ruoli regionali, godendo di un trattamento economico superiore a quello attuale, appare del tutto evidente come la riforma rischi, in realtà, di produrre un risultato esattamente opposto a quello auspicato, determinando un aumento complessivo della spesa pubblica, anziché una sua riduzione.

La necessità di riallocare le funzioni che attualmente svolge la Provincia comporterebbe, poi, verosimilmente, data la strutturale inadeguatezza del livello comunale all'espletamento delle funzioni di area vasta e la grande difficoltà di costituire forme associative o di collaborazione tra Comuni, un accentramento delle funzioni stesse a livello regionale, con conseguente pregiudizio per l'efficienza dell'attività amministrativa e allontanamento delle amministrazioni dai cittadini. E, d'altra parte, la riduzione degli organi di governo delle Province a due soli organi, non più eletti direttamente dal corpo elettorale e assai ridotti nella loro composizione, ne ridurrebbe considerevolmente la capacità di operare scelte di politica territoriale relative al livello intermedio, pregiudicandone l'attitudine a svolgere in maniera adeguata quelle stesse funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Comuni che dovrebbero rimanere in

capo all'ente intermedio. L'attribuzione, poi, ai Comuni del potere di eleggere i componenti degli organi di governo delle Province rischia di accentuare gli effetti negativi della riforma, soprattutto in quelle zone nelle quali, a causa della frammentazione della dimensione comunale e della presenza di molti Comuni di piccolissime dimensioni, non siano reperibili competenze e professionalità necessarie per affrontare adeguatamente i problemi dell'area vasta.

L'irragionevolezza delle soluzioni adottate con la normativa di cui al d.l. 201 appare, d'altronde, ancor più evidente, se si considera che non sarebbero mancate soluzioni alternative, che avrebbero potuto consentire di realizzare più agevolmente gli obiettivi di risparmio di spesa perseguiti, senza sacrificare l'autonomia di enti territoriali garantiti dalla Costituzione, dall'accorpamento delle Province esistenti, specie laddove il loro numero è stato artificiosamente aumentato, per mere ragioni elettorali, nel periodo più recente, all'istituzione delle Città metropolitane, da tempo previste dalla legislazione ordinaria e, ora, anche dalla Costituzione, ma mai attuate, all'accorpamento degli uffici statali periferici, alla riduzione di quella miriade di enti pubblici, statali e locali, di carattere funzionale che non godono, a differenza degli enti territoriali, di garanzia costituzionale e le cui funzioni potrebbero (e dovrebbero, in base all'art. 118 Cost.) essere attribuite a questi ultimi. Una proposta di legge in tal senso è stata, fra l'altro, avanzata, di recente, dall'Unione Province Italiane, la quale stima che la sua attuazione potrebbe comportare un risparmio di spesa, nel breve periodo, di circa 5 miliardi di euro.

Non meno irragionevole appare, d'altra parte, la scelta del legislatore di incidere, per di più mediante lo strumento del decreto – legge, sull'ordinamento delle Province, fino a trasformare radicalmente l'assetto

attuale dell'ente, sotto il profilo organizzativo e funzionale, con una normativa parziale e frammentaria, che appare priva di qualsiasi coordinamento con l'ordinamento degli enti locali delineato, nel quadro dei principi costituzionali, dal testo unico n. 267 del 2000, e richiede l'intervento, in funzione attuativa e integrativa, di ulteriori leggi statali e regionali, i cui contenuti e i cui tempi di approvazione appaiono largamente indeterminati. La mancanza di qualsiasi coordinamento tra la normativa in questione e l'ordinamento degli enti locali appare fonte di incertezza sul piano applicativo e si pone in evidente contrasto con l'esigenza di coerenza che caratterizza l'ordinamento medesimo e che trova espressione, fra l'altro, nel principio enunciato nell'art. 1, comma 4, del testo unico del 2000, in base al quale deroghe alla disciplina contenuta nello stesso testo unico possono essere introdotte solo "*mediante espressa modificazione delle sue disposizioni*".

Come ha affermato, in più occasioni, la Corte costituzionale, il sindacato di legittimità delle leggi ben può estendersi alla verifica della loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto al fine perseguito dal legislatore (cfr., per tutte, Corte cost., 1° agosto 2008, n. 326; Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 452). La palese irragionevolezza delle disposizioni dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 le rende, dunque, manifestamente illegittime per violazione dell'art. 3 Cost., al quale è riconducibile, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, il principio di ragionevolezza dell'attività legislativa.

E) Violazione artt. 5 e 138 Cost. Le norme dell'art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 relative alle Province modificano radicalmente, come si è detto, l'assetto che tali enti territoriali attualmente presentano e che trova nei principi costituzionali il suo fondamento. La trasformazione della Provincia

da ente autonomo direttamente rappresentativo della relativa comunità locale, con propri poteri e funzioni, a organismo di emanazione dei Comuni, dotato di organi composti da membri di designazione comunale e titolare di mere funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività degli stessi Comuni, stravolge completamente il modello costituzionale dell'ente, vanificando la garanzia che la Costituzione accorda alla sua autonomia sul piano organizzativo e funzionale.

E' estremamente dubbio che un simile risultato possa essere realizzato senza compromettere quel principio costituzionale di garanzia dell'autonomia locale che è sancito dall'art. 5 Cost. e che, rientrando tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, deve ritenersi indisponibile per lo stesso legislatore costituzionale (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146). Ma è certo che una disciplina di tal genere, anche nelle parti che possano ritenersi astrattamente compatibili con detto principio fondamentale, esula completamente dalle competenze del legislatore ordinario, che, in un sistema fondato su una Costituzione rigida, non può in alcun modo incidere su una disciplina di rango costituzionale. Come ha affermato la Corte costituzionale, qualsiasi integrazione o alterazione del testo costituzionale non può che essere realizzata mediante il ricorso al procedimento legislativo aggravato previsto dall'art. 138 Cost. (cfr. Corte cost., 25 gennaio 2011, n. 23).

La disciplina in esame pretende di modificare l'assetto organizzativo e funzionale di un ente costituzionalmente garantito, quale la Provincia, sopprimendone, in particolare, il carattere direttamente elettivo degli organi di governo, che dell'autonomia costituzionale dell'ente rappresenta elemento essenziale. Essa risulta, dunque, manifestamente illegittima anche per violazione dell'art. 138 Cost.

F) Violazione artt. 72, IV comma, e 77, II comma, Cost. Ma la disciplina introdotta con l'art. 23, commi 15, 16, 17 e 20 del d.l. n. 201 del 2011 risulta a maggior ragione illegittima, in quanto adottata non con legge delle Camere, bensì con decreto – legge, in contrasto con l'art. 77, II comma, Cost. Palese appare, infatti, l'insussistenza dei presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità, richiesti dalla norma costituzionale, la cui originaria mancanza non può, d'altra parte, essere sanata dalla successiva legge formale di conversione.

Come ha affermato la Corte costituzionale, il Governo, ai sensi dell'art. 77 Cost., è legittimato ad adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge unicamente quando, in ragione di una circostanza eccezionale ed imprevedibile, non sia possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari, rendendosi necessaria ed improcrastinabile la produzione immediata degli effetti propri del decreto governativo (cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29). L'esistenza di tali presupposti non può essere sostenuta dalla apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, essendo indispensabile, fra l'altro, che alla situazione o alle situazioni disciplinate dall'atto normativo dell'Esecutivo si applichino immediatamente gli effetti del decreto, al fine di porre in essere quelle modificazioni sia della realtà materiale, sia dell'ordinamento che sono richieste proprio dalla eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento regolato (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171). In questo senso, del resto, dispone l'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, rendendo esplicito il principio desumibile dalla norma costituzionale, prevede che il decreto-legge “*debba contenere misure di immediata applicazione*”.

La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite

l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto – legge, *“costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura...un vizio di illegittimità costituzionale del decreto – legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto”* (cfr. Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128; Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171). E la prova della mancanza dei requisiti di cui all'art. 77, II comma, Cost. può e deve desumersi non solo da indici testuali interni, ma anche da elementi esterni al decreto, i quali, nel caso concreto, dimostrino la evidente insussistenza di circostanze attuali di natura eccezionale ed imprevedibile che si pongano a fondamento del provvedimento governativo (cfr. Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128; Corte cost., 29 luglio 1996, n. 330; Corte cost., 22 luglio 1996, n. 270).

Nel caso di specie, i presupposti indicati dalla norma costituzionale appaiono manifestamente insussistenti. Le norme relative alle Province contenute nel d.l. n. 201 ridefiniscono radicalmente l'assetto di un ente territoriale previsto dalla Costituzione, realizzando una riforma strutturale destinata a incidere in maniera permanente sulla complessiva organizzazione dei pubblici poteri, che non può certo dirsi dettata dall'esigenza di far fronte a una situazione di urgenza contingente e straordinaria. L'insussistenza del presupposto dell'urgenza è resa, d'altra parte, del tutto evidente dall'insuscettibilità di applicazione immediata delle disposizioni concernenti gli organi di governo, le modalità di elezione dei quali sono demandate a una futura legge statale dal contenuto assolutamente indeterminato. Né l'urgenza di adottare la disciplina in questione poteva consistere nell'esigenza di conseguire un risparmio di spesa in tempi brevi, dal momento che, come si è ricordato, secondo la stessa relazione illustrativa del decreto, il risparmio

ipotizzato “è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo”.

Le norme del d.l. n. 201 relative all’organizzazione di governo delle Province appaiono, d’altra parte, illegittime anche nella parte in cui disciplinano una materia, quale quella elettorale, che deve ritenersi sottratta alla decretazione d’urgenza. L’art. 15, comma 2, lett. *b*), della legge n. 400 del 1988 stabilisce, infatti, che il Governo non può, mediante decreto – legge, “provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, comma 4, della Costituzione”, tra le quali rientra quella elettorale. E tale previsione rende esplicito un limite alla decretazione d’urgenza che può desumersi dalla stessa disposizione dell’art. 72, IV comma, Cost., dal momento che la riserva di assemblea prevista da tale norma costituzionale per la materia elettorale, che richiede l’esame e l’approvazione diretta della legge da parte delle Camere, potrebbe essere agevolmente elusa, qualora si consentisse l’intervento, nella materia stessa, di atti legislativi del Governo.

La materia elettorale alla quale fa riferimento l’art. 72, IV comma, Cost. deve, d’altronde, intendersi comprensiva non solo del sistema elettorale in senso stretto, come insieme delle regole per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi, ma anche dei principi concernenti le modalità di elezione degli organi, che rappresentano la cornice all’interno della quale dovrà intervenire la disciplina del sistema elettorale propriamente detto. Non vi è dubbio, pertanto, che anche per le norme del d.l. n. 201 concernenti l’elezione degli organi di governo delle Province si applichi la riserva di assemblea prevista dall’art. 72, IV comma, e sia, conseguentemente, escluso il ricorso alla decretazione d’urgenza.

Le norme censurate risultano, infine, illegittime anche perché inserite all’interno di un decreto – legge privo del requisito della omogeneità. Com’è

noto, l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il contenuto del decreto-legge debba *“essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”*, e la Corte costituzionale ha affermato, con una recentissima decisione, che tale disposizione *“costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto – legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento”*, cosicché *“la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto – legge in una congerie di norme assembleate soltanto da mera casualità temporale”* (cfr. Corte cost., 16 febbraio 2012, n. 22; v. anche Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128). L'inserzione nel testo normativo in questione, sotto il titolo, del tutto generico, di *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, della normativa sulle Province accanto a disposizioni riguardanti gli oggetti più disparati rende il decreto illegittimo per mancanza del citato requisito dell'omogeneità.

Né i vizi del decreto potrebbero ritenersi sanati dalla legge di conversione, dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale, la conversione di un decreto – legge illegittimo determina, al contrario, un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, che, valutando erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti, converte in legge un atto che non può essere legittimo oggetto di conversione (cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29). Affermare che la legge di conversione sia atta a sanare, in ogni caso, i vizi del decreto-legge,

infatti, “*significa in concreto attribuire al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie*” (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171; Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128) e quanto alla “*tutela di valori e diritti costituzionali*” (cfr. Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171).

— °°° —

Le considerazioni che precedono rendono evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 23, commi 15, 16, 17 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, la quale, del resto, è stata oggetto di impugnativa in via principale da parte di diverse Regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte), i cui ricorsi sono attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale. La medesima questione deve, d’altra parte, ritenersi rilevante nell’ambito del presente giudizio, dal momento che il suo accoglimento comporterebbe il venir meno delle norme legislative sulla base delle quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati e la conseguente illegittimità dei provvedimenti stessi.

Sussistono, dunque, i presupposti perché codesto Tribunale amministrativo rimetta la questione alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio fino alla decisione della Corte. All’accoglimento della questione, e al conseguente annullamento della disciplina legislativa che ne è oggetto, non potrà non conseguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, che delle disposizioni legislative in questione hanno fatto applicazione nell’escludere la convocazione dei comizi per l’elezione degli organi di governo della Provincia di Belluno.

— °°° —

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per quanto pare sussista nel caso di specie il rito abbreviato ex art. 119 C.P.A. sub lett. e), essendo compromessa l'impugnativa di provvedimenti "relativi alla scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi", nondimeno non vi è dubbio che si impongono ulteriori profili di urgenza tali da imporre di esaminare, già in sede di delibazione dell'istanza di sospensione, la questione di legittimità costituzionale al fine di rimettere in via immediata atti e parti avanti la Corte Costituzionale.

Sul punto è noto infatti che il Giudice delle Leggi ha più volte statuito che il Giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautele del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce (cfr., fra le tante, Corte Costituzionale 07 luglio 2010 n. 236).

Nello specifico, quanto al *fumus boni iuris* valgono i motivi tutti fin qui dedotti. Quanto al *periculum in mora* lo stesso è ravvisabile nel protrarsi per oltre un anno e mezzo della gestione straordinaria tramite il commissario già nominato ex art. 141 T.U.E.L. a far data dal mese di dicembre 2011, allorquando sarebbe stato quanto meno ragionevole prevedere, ferma ogni censura di legittimità costituzionale quivi prospettata, per le Province, come quella di Belluno, in procinto di essere rinnovate, la possibilità di ricorrere al sistema di elezione diretta previgente, in attesa della promulgazione della nuova legge di attuazione elettorale.

Si insiste quindi per l'emanazione di un ordine cautelare volto ad imporre alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, di provvedere all'indizione dell'elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno in uno alla convocazione dei relativi comizi elettorali.

Ed invero ciò non parrebbe essere impedito dalla L. 07 giugno 1991 n. 182 che disciplina il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative locali, lasciando per implicito intendere che al Ministero dell'Interno, per rispondere a casi specifici e/o a esigenze eccezionali, è riservato comunque il potere di indire turni straordinari di elezioni amministrative.

In questo senso un appiglio giuridico è ravvisabile nell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 laddove prevede che, in ipotesi di annullamento giurisdizionale delle elezioni locali, l'autorità competente proceda a rinnovare le elezioni *“entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.”*

In via subordinata, si chiede che codesto Tribunale amministrativo voglia ordinare alle autorità amministrative resistenti di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di diritto formulati nel presente ricorso.

—^{ooo}—

Per quanto sopra, i ricorrenti come sopra difesi e rappresentati rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza ed eccezione:

in via preliminare: ritenuta la propria competenza, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in oggetto dedotta, ordinare alle amministrazioni resistenti,

ciascuna per quanto di sua competenza, di indire la consultazione per l'elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno nonché di indire la convocazione dei relativi comizi elettorali, ciò entro il termine massimo di tre mesi dalla data in cui verrà eventualmente accolta la suddetta questione di legittimità costituzionale, ovvero, in via subordinata, di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di diritto formulati nel presente ricorso;

nel merito in via principale: previa le declaratorie del caso e previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 23, commi 15, 16, 17 e 20, del D.L. n. 201 del 2011, per come nello specifico meglio dedotta sub punto 6, lett. da "A" a "F" della parte narrativa, disporre l'annullamento in parte qua dei provvedimenti oggetto di impugnativa laddove, rispettivamente, omettono di indire la consultazione per l'elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali, tutto ciò con ogni conseguente statuizione del caso;

in via istruttoria: si producono i seguenti documenti:

- 1) certificati elettorali dei ricorrenti;
- 2) decreto Ministero Interno 24 febbraio 2012;
- 3) decreto Prefetto della Provincia di Belluno 05 marzo 2012;
- 4) statuto Comitato "Belluno Autonoma Dolimiti Regione".

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara infine che verrà versato il contributo unificato per importo di € 600,00.

Con osservanza.

Brescia/Venezia, lì 24 aprile 2012

Prof. Avv. Gabriele Leondini

Avv. Giuliano Rizzardi

PROCURA

per la procedura di cui al presente giudizio, atti inerenti, conseguenti e successivi, per ogni fase e grado, eventuale opposizione e successiva esecuzione, chi sottoscrive nomina suoi procuratori l'AVV. GIULIANO RIZZARDI e il PROF. AVV. GABRIELE LEONDINI, concedendo, anche in via tra loro disgiunta, le più ampie facoltà di legge ed, in particolare, il potere di conciliare e transigere, riscuotere somme, quietanzare, rinunciare o accettare rinunce agli atti del giudizio e del processo, proporre motivi aggiunti, farsi sostituire da altri procuratori e domiciliatari attribuendo agli stessi i medesimi poteri, dando per accettato e confermato il loro operato ed elegge domicilio presso lo studio dell'AVV. GIANNA CHEMELLO in Venezia, S.Marco 3829, Campo Sant'Angelo.

Ricevute le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali.

Brescia/Venezia, li 24 aprile 2012

F.to Bona Andrea

F.to Larese Filon Francesca

F.to Nadalet Gianfranco

F.to Bortoluzzi Adolfo

F.to Levis Angelo

F.to Pachner Massimiliano

F.to Broccon Moreno

F.to Liotta Alfonso

F.to Pettazzi Tomaso

F.to Cason Diego

F.to Maoret Lidia

F.to Piazza Marinella

F.to De Bona Oscar

F.to Marmolada Danilo

F.to Prade Antonio

F.to Del Favero Stefano

F.to Martini Silvano

F.to Reolon Sergio

F.to Vello Diego

Sono Autentiche

F.to Prof. Avv. Gabriele Leondini

F.to Avv. Giuliano Rizzardi

n. 13/2012 di cronologico

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Giuliano Rizzardi con studio in Idro Via Camogne n. 1 ed in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60, giusta autorizzazione rilasciata ex art.7 legge 21 gennaio 1994 n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 04/03/2002, ho in data odierna notificato copia conforme all'originale del suesteso atto, con spedizione di plico raccomandato tramite l'Ufficio Postale di Brescia, a:

1. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63;
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

2. PREFETTURA DI BELLUNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63;
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

3. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio in Venezia, alla via S. Marco, n. 63
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

4. PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con sede in Belluno, alla via S. Andrea, n. 5
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

5. COMITATO “BELLUNO AUTONOMA DOLIMITI REGIONE”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Moreno Broccon, con sede in Cesiomaggiore (BL), alla via Grei n. 22
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

6. COMUNE DI AURONZO DI CADORE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Auronzo di Cadore (BL), alla via Roma, n. 24
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

7. COMUNE DI BELLUNO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Belluno, alla Piazza Duomo, n. 1
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

8. COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cencenighe Agordino (BL), alla via XX Settembre, n. 19
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

9. COMUNE DI CESIOMAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cesiomaggiore (BL), alla Piazza Mercato, n. 2
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

10. COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), al Corso Italia, n. 33
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

11. COMUNE DI FALCADE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Falcade (BL), alla Piazza Municipio n. 1
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

12. COMUNE DI FELTRE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Feltre, alla Piazzetta delle Biade, n. 1
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

13. COMUNE DI LAMON, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Lamon (BL), alla Piazza III Novembre, n. 16
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

14. COMUNE DI PIEVE DI CADORE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pieve di Cadore (BL), alla Piazza Municipio, n. 18
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

15. COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Rivamonte Agordino (BL), alla via Roma, n. 1
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

16. COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in San Gregorio nelle Alpi (BL), alla Piazza del Municipio, n. 1
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

17. COMUNE DI SOVERZENE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Soverzene (BL), alla via Val Gallina, n. 5
Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi

18. COMUNE DI TAMBRE, in persona del Sindaco pro tempore, con
sede in Tambre (BL), alla Piazza 11 Gennaio 1945, n. 1

Brescia,

Avv. Giuliano Rizzardi